RECEPIMENTO

Art. 17

Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato

A decorrere dal 1 gennaio 2001 e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:

a) ammontare delle risorse destinate al compenso incentivante di cui all'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79;

b) risorse destinate al pagamento dei compensi per lavoro straordinario nell'anno 2000;

c) risparmi di gestione riferiti alla spesa del personale della carriera diplomatica, escluse le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo;

d) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

e) somme derivanti da disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi, che comportano incrementi retributivi per il personale della carriera diplomatica;

f) retribuzione individuale di anzianita' del personale della carriera diplomatica cessato dal servizio con le modalita' indicate nell'articolo 16;

g) un importo pari a L. 311.990 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle somme accantonate in sede di applicazione della legge 2 ottobre 1997, n. 334;

h) un importo pari a L. 1.435.152 mensili pro-capite, per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con le somme previste dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

i) un importo pari a L. 1.166.841 mensili pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le risorse di cui alle lettere g), h) ed i) del comma 1, sono determinate con riferimento al personale della carriera diplomatica in servizio alla data del 1 luglio 2000. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota pari al 30 per cento viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato. Le risorse del fondo di cui al comma 1, eventualmente non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate all'anno successivo.

Versione in vigore dal 27 aprile 2001, non più in vigore dal 9 luglio 2003 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Recepimento
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114
Titolo	III — Trattamento economico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-114-2001/art-17-fondo-per-la-retribuzione-di-posizione-e-la-retribuzione-di-risultato/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it